



NEWS

# Euroconference

Edizione di lunedì 5 Giugno 2017

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**I nuovi criteri per valutare la congruità delle transazioni ai fini TP**  
di Marco Bargagli

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Imposta sostitutiva delle operazioni agevolate entro il 16 giugno**  
di Alessandro Bonuzzi

## IVA

**Utilizzo del deposito Iva per i beni consegnati in Italia in conto lavoro**  
di Marco Peirolo

## CONTENZIOSO

**È nulla la notifica dell'appello presso il domicilio della parte**  
di Luigi Ferrajoli

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Dichiarazione IMU/TASI: i mutamenti di soggettività passiva**  
di EVOLUTION

## PROFESSIONISTI

**“Scapegoat”: come tradurre in inglese il capro espiatorio**  
di Stefano Maffei



## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***I nuovi criteri per valutare la congruità delle transazioni ai fini TP***

di Marco Bargagli

Con il D.L. 50/2017 (la cd. “Manovra correttiva”), il legislatore ha introdotto **importanti modifiche** alla normativa sui **prezzi di trasferimento infragruppo** (nota come *transfer pricing*).

Come noto, la **disciplina sostanziale di riferimento** relativa alla **corretta determinazione** dei prezzi praticati nelle transazioni *intercompany* è contenuta nell'[articolo 110, comma 7, del Tuir](#), a mente del quale i **componenti di reddito** derivanti da operazioni intercorse con **società non residenti** nel territorio dello Stato, che **direttamente o indirettamente controllano l'impresa**, ne **sono controllate** o sono **controllate dalla stessa società** che controlla l'impresa, sono valutati in base al **valore normale dei beni ceduti o dei servizi effettuati**.

La **novella normativa** si pone nell'ambito delle azioni **intraprese dalle autorità di governo**, in linea con le **raccomandazioni OCSE**, con la finalità di **promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate**, basate sul **reciproco affidamento** tra Amministrazione finanziaria e contribuenti (c.d. **cooperative compliance**), prevedendo:

- una **modifica** all'originaria formulazione dell'[articolo 110, comma 7, del Tuir](#);
- l'**introduzione**, in seno al D.P.R. 600/1973, del nuovo [articolo 31-quater](#).

Nello specifico, la nuova formulazione dell'[articolo 110, comma 7, del Tuir](#), dopo le modifiche introdotte dal citato D.L. 50/2017 è la seguente: *“I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma”.*

In merito, a mente del nuovo articolo 31-quater del D.P.R. 600/1973, la **rettifica in diminuzione del reddito** operata a norma dell'[articolo 110, comma 7, secondo periodo, del Tuir](#) può essere riconosciuta:

- in esecuzione degli **accordi conclusi** con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle **procedure amichevoli** previste dalle convenzioni internazionali contro le



- doppi imposizioni sui redditi, ossia dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990;
- a conclusione dei **controlli effettuati** nell'ambito di **attività di cooperazione internazionale**, i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
  - a **seguito di apposita istanza** presentata da parte del contribuente sulla base delle modalità e nei termini previsti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, a fronte di **una rettifica in aumento** definitiva e conforme al **principio di libera concorrenza** effettuata da uno Stato estero con il quale risulta essere stata stipulata una convenzione per evitare le doppi imposizioni sui redditi che consenta un **adeguato scambio di informazioni**.

Sullo specifico punto, si ricorda che i metodi per **risolvere le controversie derivanti da rettifiche TP sono previsti dalle seguenti fonti normative transazionali**:

- **convenzione Italia – Unione Europea 90/436/CE**, ratificata dall'Italia con la Legge 99/1993 (denominata “**Convenzione arbitrale**”), che viene utilizzata unicamente per risolvere “*l'eliminazione della doppia imposizione in caso di rettifica degli utili delle imprese associate*” (ossia le problematiche connesse con il “*Transfert pricing*”);
- **articolo 25 del modello di convenzione OCSE**, che ha una **portata più ampia**, in quanto si applica anche a tutti i casi in cui un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o ambedue gli Stati contraenti comportino per lui **un'imposizione non conforme alla Convenzione** (quindi in caso di **rettifiche da TP** ma anche nell'ipotesi di **dual residence** riferita a profili di esterovestizione societaria).

In conclusione, l'intervento legislativo ha recato i seguenti effetti:

- **eliminazione nel corpus normativo** previsto in tema di imposte sui redditi, di qualsiasi riferimento al **criterio del valore normale** (ex [articolo 9, comma 3, del Tuir](#)), prevedendo che le componenti reddituali infragruppo (costi e ricavi) devono essere determinate sulla base degli **standard internazionali** ovvero «*con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili*». In buona sostanza, **in linea con il noto principio di libera concorrenza (c.d. arm's lenght)** il criterio di determinazione della **congruità dei prezzi di trasferimento** viene ora **adeguato** a quello previsto dall'OCSE (cfr. articolo 9 del modello di Convenzione contro le doppi imposizioni sui redditi);
- per quanto riguarda le **determinazioni in diminuzione del reddito**, le stesse saranno riconosciute alle condizioni previste dal nuovo [articolo 31-quater del D.P.R. 600/1973](#), ossia: previa esecuzione di accordi derivanti dalle **procedure amichevoli** (c.d. *Mutual Agreement Procedure*) previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppi imposizioni o dalla Convenzione 90/436/CE del 1990; dalla **conclusione di controlli** effettuati nell'ambito dell'**attività di cooperazione internazionale**, i cui esiti siano stati condivisi dagli Stati partecipanti; dalla **presentazione di un'istanza** ad opera del contribuente, sulla base delle modalità che saranno definite dal provvedimento in



emanazione da parte dell'Agenzia delle entrate.

Seminario di specializzazione

## **TRANSFER PRICING & INDIRECT TAXES: DAL PRINCIPIO DI LIBERA CONCORRENZA AL CONCETTO DI VALORE NORMALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **Imposta sostitutiva delle operazioni agevolate entro il 16 giugno**

di Alessandro Bonuzzi

Le società che nel corso del 2016 hanno **assegnato** in via agevolata beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ai propri soci, in base alle disposizioni contenute nella legge di Stabilità per il 2016, devono versare la **seconda tranche** dell'imposta sostitutiva entro il **prossimo 16 giugno**.

Lo stesso termine deve essere osservato anche dalle società che hanno scelto la **cessione agevolata** o che si sono **trasformate in società semplice**, sempre sfruttando la disciplina di favore recata dalla penultima legge di Bilancio.

Si deve, infatti, tener presente che, a tal riguardo, non rileva il nuovo **tax day** per il pagamento della prima rata dell'acconto 2017 e del saldo 2016 delle imposte sul reddito e dell'Irap, fissato al 30 giugno 2017 ad opera del decreto fiscale (D.L. 193/2016).

Va evidenziato che la **mancata tempestività** del versamento non incide comunque sul perfezionamento dell'operazione agevolata. La violazione può essere sanata applicando le riduzioni da **ravvedimento operoso** (articolo 13 D.Lgs. 472/1997) alla sanzione prevista per i **ritardati versamenti** ([articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#)).

Ciò che **cristallizza** l'assegnazione è l'indicazione nel **modello dichiarativo** dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva. Anche il **perfezionamento** delle altre operazioni agevolate è legato alla indicazione dei relativi dati in dichiarazione.

La [circolare AdE 26/E/2016](#) ha precisato che l'eventuale mancata compilazione della dichiarazione “può essere sanata al più tardi entro i termini di cui all'articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322 del 1998, (i.e. **entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**)”.

Sebbene il chiarimento sia stato fornito in relazione alla **sola** operazione di **estromissione** degli immobili strumentali dall'impresa individuale, è ragionevole ritenere che la finestra di **90 giorni** per rimediare alla **violazione compilativa** possa trovare applicazione anche per l'assegnazione, la cessione e la trasformazione agevolata.

Inoltre, malgrado il [comma 7 dell'articolo 2 del D.P.R. 322/1998](#) si riferisca specificatamente all'ipotesi della **dichiarazione tardiva** (ossia della dichiarazione presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni), la possibilità di sanare l'omessa compilazione non può che valere anche in caso di presentazione di una **dichiarazione integrativa nei primi 90 giorni dalla scadenza del**



termine.

Ciò in virtù della sostanziale **equiparazione**, sotto il profilo sanzionatorio, dei due casi, puniti in misura fissa (250 euro), fermo restando la necessità di regolarizzare anche l'eventuale omesso versamento. Peraltro, ragionando diversamente, si colpirebbe più severamente il contribuente che più dell'altro si è mostrato **rispettoso** delle disposizioni tributarie, avendo comunque presentato la dichiarazione entro la scadenza ordinaria.

Alla luce di tali considerazioni, l'**omessa compilazione** del **quadro** del modello Redditi 2017 dedicato all'operazione agevolata posta in essere può essere sanata:

- sia con la presentazione della **dichiarazione tardiva**, laddove il contribuente non abbia presentato la dichiarazione entro il termine ordinario;
- sia con la presentazione dell'**integrativa** nei primi 90 giorni dalla scadenza regolare, laddove il contribuente abbia presentato il modello incompleto entro il termine stabilito dalla legge.

In entrambe le circostanze è dovuta la sanzione in **misura fissa di 250 euro**, riducibile, in sede di **ravvedimento operoso**:

- a **1/10** nell'ipotesi di dichiarazione tardiva;
- a **1/9** nell'ipotesi di dichiarazione integrativa.

OneDay Master

## ASSEGNAZIONE AGEVOLATA E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE: NOVITÀ E ULTIMI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

[Scopri di più >](#)

IVA

---

## **Utilizzo del deposito Iva per i beni consegnati in Italia in conto lavoro**

di Marco Peirolo

L'[articolo 50-bis, comma 4, lett. h\), del D.L. 331/1993](#), anche dopo le novità introdotte dal D.L. 193/2017, continua a prevedere che non danno luogo al pagamento dell'Iva “*le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative ai beni custoditi in un deposito Iva, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso, ma nei locali limitrofi* sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni”.

A seguito della sentenza Equoland, resa dalla Corte di giustizia nella causa C-272/13, è stato precisato dall'Agenzia delle Entrate che, “*salvo quanto di seguito specificato con riferimento ai beni oggetto delle prestazioni di servizi di cui articolo 50-bis, comma 4, lett. h), le merci, per essere considerate introdotte nel deposito IVA, devono entrarvi materialmente*, essendo il deposito Iva un vero e proprio luogo fisico, in cui devono essere assolte in ogni caso le funzioni di stoccaggio e custodia, che giustificano economicamente e giuridicamente il contratto di deposito” ([circolare n. 12/E/2015](#)).

Potrebbe, però, accadere che la lavorazione sia resa al di fuori del deposito Iva o dei locali ad esso limitrofi.

È il caso, per esempio, della società italiana che acquista materiali di provenienza extracomunitaria con **consegna in Italia ai fini della lavorazione**, al termine della quale i beni risultanti dalla prestazione saranno venduti in Italia o in altri Paesi (UE o extra-UE).

Nella fattispecie descritta, l'utilizzo del deposito Iva consente alla merce estera di non pagare l'Iva all'importazione se viene **immessa in libera pratica con introduzione nel deposito** comprovata dalla presentazione in dogana di un documento, sottoscritto dal gestore del deposito, dal quale risulti la “**presa in carico**” della merce stessa nell'apposito registro previsto dall'[articolo 50-bis, comma 3, del D.L. 331/1993](#). È noto, infatti, che possono essere introdotti e custoditi nel deposito Iva soltanto i beni nazionali e comunitari, compresi quelli provenienti da Paesi extra-UE previamente immessi in libera pratica, avendo così acquisito la posizione doganale di merce comunitaria. Sono, invece, esclusi dalla disciplina dei depositi Iva i beni esistenti in Italia in regime di **ammissione temporanea** ovvero introdotti in recinti o magazzini di temporanea custodia in attesa di ricevere una destinazione doganale, nonché quelli importati a scarico di un regime di perfezionamento attivo con la modalità dell'esportazione anticipata ([circolare n. 12/E/2015](#)).



L'agevolazione in esame, vale a dire il mancato pagamento dell'imposta in dogana, presuppone, salvi i casi di deroga, che il proprietario dei beni importati o un soggetto terzo per suo conto presta la garanzia richiesta dall'[articolo 50-bis, comma 4, lett. b\), del D.L. 331/1993](#), per un importo corrispondente all'Iva dovuta in dogana e fino all'estrazione dal deposito.

Se la lavorazione non è effettuata nel deposito o in un locale ad esso limitrofo si rende necessario provvedere all'**estrazione dei beni dal deposito**, che essendo eseguita ai fini del loro **utilizzo nel territorio dello Stato** dà luogo all'applicazione dell'Iva ai sensi dell'[articolo 50-bis, comma 6, del D.L. 331/1993](#).

L'imposta, in tal caso, va assolta con il **meccanismo del reverse charge, previa prestazione di idonea garanzia** con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti dal D.M. 23 febbraio 2017. Nella specie, il soggetto estrattore deve emettere un'autofattura, assumendo come base imponibile il corrispettivo relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione.

Al termine della lavorazione, i beni ceduti a clienti di altri Paesi UE o extra-UE dovranno essere normalmente **fatturati in regime di non imponibilità** di cui all'[articolo 41 del D.L. 331/1993](#) o all'[articolo 8 del D.P.R. 633/1972](#), a seconda della loro destinazione (intra-UE o extra-UE), mentre le cessioni a clienti nazionali daranno luogo all'addebito dell'imposta in fattura.

Laddove l'acquisto dei materiali di provenienza extracomunitaria, con introduzione nel deposito Iva, sia effettuato da una **società non residente**, è necessaria l'**apertura di una posizione Iva in Italia**, in quanto l'estrazione dei beni dal deposito ai fini della lavorazione richiede che l'imposta sia assolta da un soggetto passivo stabilito (anche mediante stabile organizzazione) o quantomeno identificato, laddove, a quest'ultimo riguardo, la rappresentanza cd. "leggera" del gestore del deposito Iva non è sufficiente nelle ipotesi in cui l'estrazione comporti l'applicazione dell'imposta.

L'identificazione ai fini Iva in Italia della società estera è indispensabile anche per la gestione delle successive cessioni con spedizione/trasporto dei beni in altri Paesi (UE o extra-UE), trattandosi di **operazioni territorialmente rilevanti ex articolo 7-bis, comma 1, del D.P.R. 633/1972**, sia pure in regime di non imponibilità. Per i beni che, invece, sono ceduti a clienti nazionali, soggetti passivi Iva, l'[articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972](#) prevede che la relativa imposta sia assolta con il meccanismo del *reverse charge*, per cui la posizione Iva aperta in Italia della società estera **non può addebitare l'imposta in fattura**.



The banner features the Euroconference logo with the word "EVOLUTION" above it. The background is a network of lines and dots, suggesting connectivity and evolution. A call-to-action button at the bottom reads "richiedi la prova gratuita per 15 giorni >".

**Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.**

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

CONTENZIOSO

---

**È nulla la notifica dell'appello presso il domicilio della parte**

di Luigi Ferrajoli

In tema di contenzioso tributario, la **notifica dell'appello** effettuata alla parte presso il suo domicilio reale, invece che presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario per il primo grado di giudizio, è nulla per **violazione dell'articolo 330 c.p.c.**, applicabile – nella parte in cui impone di eseguire la **notifica dell'impugnazione non direttamente alla controparte, ma nel domicilio eletto** ex [articolo 170 c.p.c.](#) – in virtù del richiamo di cui agli [articoli 1, comma 2](#) e [49 del D.Lgs. 546/1992](#). Ne consegue, in caso di omessa costituzione dell'appellato, la necessaria rinnovazione ex articolo 291 c.p.c..

È quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'[ordinanza n. 8426 del 31.03.2017](#) in una vicenda che vedeva Equitalia Sud S.p.a. proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Puglia, che, confermando la decisione del giudice di prime cure, aveva ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria effettuata a carico di un contribuente per debiti tributari in quanto non sarebbe sussistita la prova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento.

Equitalia lamentava, con l'unico motivo di ricorso, ex [articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4](#), la nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado per **violazione dell'articolo 101 c.p.c.**; l'Agente della riscossione non aveva, infatti, partecipato al processo di appello, ma, secondo Equitalia, la CTR non aveva rilevato che la mancata partecipazione era dipesa dalla **nullità della notificazione dell'atto di impugnazione**, che era stata eseguita non presso il procuratore costituito in primo grado, bensì presso uno sportello della stessa Equitalia.

Tale nullità, che doveva essere sanata mediante **rinnovazione della notifica**, aveva precluso ad Equitalia di partecipare al giudizio di appello e di proporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata notificazione delle cartelle.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, riconoscendo che nel caso in esame si era effettivamente verificata **una violazione dell'articolo 330 c.p.c.**, che, nella parte in cui dispone l'**eseguibilità della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito**, risulta pacificamente applicabile al processo tributario.

Secondo la Cassazione, **la specifica previsione normativa in tema di notificazioni contenuta nell'articolo 17 del D.Lgs. 546/1992**, secondo la quale la notifica deve eseguirsi (salvo quella a mani proprie) nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della costituzione in giudizio, **costituisce eccezione all'articolo 170 c.p.c.**



(relativo alle sole notificazioni endoprocessuali) ma non all'[articolo 330 c.p.c.](#), che risulta invece applicabile, in virtù del richiamo contenuto negli [articoli 1, comma 2](#) e [49 del D.Lgs. 546/1992](#) alle norme processuali codistiche, non costituendo ostacolo all'introduzione della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito, la non obbligatorietà, nel processo tributario, della rappresentanza processuale da parte del procuratore "ad litem", in quanto **tale rappresentanza, non essendo vietata, è facoltativa**.

La Corte di Cassazione ha quindi precisato che la notificazione dell'atto di appello direttamente ad Equitalia ha comportato quale conseguenza la nullità della medesima, richiamando il **principio già espresso nella precedente ordinanza n. 2707/2014** secondo cui: "*nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio; ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'articolo 156 c.p.c., comma 2*".

Nel caso in esame, stante la mancata costituzione di Equitalia nel giudizio di appello, **non si è verificata alcuna sanatoria della violazione**, pertanto la CTR avrebbe dovuto rilevare il vizio della notificazione e disporre la rinnovazione della medesima *ex articolo 291 c.p.c.* Non avendo il giudice di seconde cure posto in essere la rinnovazione, la Cassazione ha riconosciuto la nullità del giudizio di gravame.

La Suprema Corte non ha inoltre ritenuto pertinente il richiamo fatto dalla difesa della contribuente alla **possibilità di consegna in mani proprie** prevista, per il giudizio tributario, dall'[articolo 17 D.Lgs. 546/1992](#), posto che, nella fattispecie *de qua*, non si era trattato di notificazione alla sede legale e **nemmeno di consegna a mani proprie del destinatario** (legale rappresentante di Equitalia), bensì di mero recapito presso un ufficio operativo della società.

OneDay Master

## APPELLO E REVOCAZIONE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO: NORMATIVA E PRESUPPOSTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **Dichiarazione IMU/TASI: i mutamenti di soggettività passiva**

di EVOLUTION



**Entro il prossimo 30 giugno, deve essere presentata la dichiarazione IMU/TASI laddove nel corso del 2016 siano intervenute “variazioni” rilevanti per la determinazione dei tributi.**

**Al fine di approfondire i diversi aspetti dell’obbligo, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, la relativa Scheda di studio.**

**Nel presente contributo sono individuati i casi in cui, per effetto del mutamento della soggettività passiva, i contribuenti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione.**

La dichiarazione IMU (valida anche ai fini della TASI) deve essere presentata entro il **30 giugno** dell’anno successivo a quello in cui il **possesso o la detenzione** degli immobili **ha avuto inizio o sono intervenute “variazioni”** (oggettive o soggettive) **rilevanti ai fini della determinazione dei tributi**.

Pertanto, il modello dichiarativo deve essere presentato **entro il 30 giugno 2017 laddove nel corso del 2016 siano intervenute “variazioni”** sugli immobili:

- non risultanti dalle dichiarazioni già presentate;
- non conoscibili dal Comune (ma che incidono sull’ammontare dell’imposta).

Una volta presentata, la dichiarazione **ha effetto anche per gli anni successivi**, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Il modello da utilizzare è quello approvato ai fini IMU con **D.M. 30 ottobre 2012**.

Al riguardo, si rammenta che:

- mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto “compatibili”.
- ai fini della **dichiarazione TASI**:



- sono applicabili “*le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU*” ([articolo 1, comma 687, L. 147/2013](#));
- è possibile utilizzare il **medesimo modello** previsto per l’IMU. Tale determinazione risulta fondata sulla circostanza che le informazioni necessarie al Comune per il controllo e l’accertamento dell’obbligazione tributaria, sia per quanto riguarda l’IMU che per la TASI, sono sostanzialmente **identiche** ([circolare 2/DF/2015](#)).

### **Soggetti obbligati e non obbligati alla dichiarazione IMU**

I **mutamenti di soggettività passiva** devono essere dichiarati, se sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo sia da chi ha iniziato a esserlo.

Sul punto, le istruzioni al modello precisano quanto segue:

- nel caso in cui venga **costituito il condominio**, la **dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio** per conto di tutti i condomini. Qualora l’amministrazione riguardi più condomini, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all’amministratore;
- nel caso di **immobile acquistato mediante leasing**, il **locatario deve presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto**, essendo il locatario il soggetto passivo dell’IMU a decorrere dalla data di stipula del contratto e per la durata dello stesso.

La società di *leasing* non ha alcun obbligo dichiarativo.

In caso di mancato **riscatto**, la società di *leasing*, che è il nuovo soggetto passivo **ed il locatario** che ha cessato di esserlo, **sono coloro su cui grava l’onere dichiarativo IMU** entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna;

- nel caso di **multiproprietà**, l’obbligo di presentazione della dichiarazione è a carico dell’amministratore del condominio o della comunione;
- nel caso di **misure conservative/cautelari**, il giudice, nel disporre l’adozione di tali misure e nel nominare il custode/amministratore giudiziario, impedisce le direttive e le istruzioni all’uopo necessarie, determinando i compiti del custode in ragione delle diverse situazioni concrete, tra i quali potrebbero rientrare anche quelli di presentazione della dichiarazione IMU;
- nel caso in cui **più persone siano titolari di diritti reali sull’immobile** (ad esempio: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) **ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante**. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione “congiunta”, purché comprensiva di tutti i contitolari;
- in caso di **assegnazione della casa coniugale** a seguito di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto



obbligato a presentare la dichiarazione è il **coniuge assegnatario**, il quale è titolare, ai fini IMU, del “*diritto di abitazione*”.

Resta fermo che, non si è tenuti all’obbligo dichiarativo laddove:

- gli **eredi ed i legatari** abbiano **presentato la dichiarazione di successione contenente i beni immobili**; in tal caso, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili;
- **siano intervenute delle variazioni nei dati catastali** (classamento e rendita o intestazione catastale) **trasmesse al Comune mediante procedura DOCFA**; in tal caso, le informazioni sono già disponibili e consultabili dal Comune.

**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.  
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >



## PROFESSIONISTI

### **“Scapegoat”: come tradurre in inglese il capro espiatorio**

di Stefano Maffei

In collaborazione con **EFLIT** ENGLISH FOR LAW & INTERNATIONAL TRANSACTIONS. Master di specializzazione Legal and Financial English online Scopri di più

Oggi vi propongo la traduzione di un'espressione complessa: il **capro espiatorio**. Si tratta di espressione biblica, che fa riferimento al **capro** utilizzato anticamente durante i riti con cui gli ebrei chiedevano il perdono dei propri peccati nel Tempio di Gerusalemme.

In inglese la traduzione corretta è *scapegoat*.

Ecco una semplice definizione: *a scapegoat is a person (or group of person) which takes on the sins of others, or is unfairly blamed (ingiustamente accusato) for certain problems*.

Potrete talvolta imbattervi anche nell'espressione *scapegoating* (che deriva dal verbo *to scapegoat*) per definire la pratica di **trovare capri espiatori** di fronte ai problemi. In inglese, è corretto scrivere che *scapegoating is the practice of singling out (lett. puntare il dito contro) any party for unmerited negative treatment or blame as a scapegoat*.

A seconda dei casi *scapegoating may be conducted by individuals against individuals ("he did it, not me!" – è **colpa sua, non mia**), individuals against groups ("I couldn't see the band because of all the tall people" – non ho potuto vedere il gruppo musicale **per colpa delle persone di alta statura**), groups against individuals ("Robert was the reason our team didn't win" – la nostra squadra ha perso ed è tutta colpa di Robert).*

Nell'ambito del **diritto del lavoro** (*employment law*), infine, è tipico il caso di dipendenti o collaboratori che **siano usati come capri espiatori dai propri superiori**, magari preoccupati solo di salvare la propria posizione. Una frase corretta potrebbe essere quindi: *Mr Robert's boss used him as a scapegoat because he did not want to get fired* (essere licenziato) *in light of the corruption scandal*.

Cosa aspetti ancora? È il momento giusto per iscriverti alla VII edizione del **corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (28 agosto-2 settembre 2017): per farlo visita il sito [www.eflit.it](http://www.eflit.it).



The banner features the Euroconference logo with the word "EVOLUTION" above it. The background is a network of lines and dots, suggesting connectivity or evolution. A call-to-action button at the bottom reads "richiedi la prova gratuita per 15 giorni >".

**EVO**LUTION  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >